



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione, del 16 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio Campania» (IGP)]** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/667 della Commissione, del 22 marzo 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/668 della Commissione, del 22 marzo 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.) ⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/669 della Commissione, del 22 marzo 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: BioResource International, Inc. rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ⁽¹⁾** 10

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/670 del Consiglio, del 21 marzo 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland** 14
- ★ **Decisione (UE) 2023/671 del Consiglio, del 21 marzo 2023, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione (UE) 2023/672 della Banca centrale europea, del 10 marzo 2023, sulla delega del potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/5)	18
★ Decisione (UE) 2023/673 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2023, che nomina i capi delle unità operative cui è delegata l'adozione di decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/6)	24

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (GU L 319 del 13.12.2022)	26
★ Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/278, del bilancio annuale dell'Unione europea per l'esercizio 2023 (GU L 58 del 23.2.2023)	27
★ Rettifica della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016) ...	28

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/666 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio Campania» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Olio Campania» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Olio Campania» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Olio Campania» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 448 del 25.11.2022, pag. 39.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/667 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2023****che autorizza l'immissione sul mercato della frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Sulla base della definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) Il 26 marzo 2020 la società Kawanasi Sehat Dasacatur, PT («richiedente») ha notificato alla Commissione l'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione la frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. («Kenari») quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che l'alimento in esame sia utilizzato come tale o aggiunto come ingrediente a cereali e prodotti di panetteria, dolci, snack e piatti preparati destinati alla popolazione in generale.
- (4) La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che la frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. vanta una storia di uso sicuro come alimento nella regione indonesiana delle Isole Molucche.
- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 13 giugno 2022 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
- (6) Entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l'Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all'immissione sul mercato dell'Unione dell'alimento in esame.
- (7) L'11 novembre 2022 l'Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica relativa alla notifica della frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽³⁾. In tale relazione l'Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell'uso richiesto della frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2022:EN-7640.

- (8) Nella sua relazione l'Autorità ha inoltre osservato che, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull'allergia alimentare connessa alla frutta a guscio di *Canarium indicum* L., dopo il consumo di quest'ultima si possono prevedere reazioni allergiche. In particolare, gli studi hanno evidenziato una reattività crociata della frutta a guscio di *Canarium indicum* L. con le nocciole, gli anacardi e i pistacchi. È importante che le informazioni relative alla presenza di alimenti che possono provocare reazioni allergiche siano fornite in modo chiaro per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli per la loro sicurezza. È pertanto opportuno che la frutta a guscio di *Canarium indicum* L. messa a disposizione dei consumatori sia adeguatamente etichettata in conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e in virtù del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾.
- (9) È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l'immissione sul mercato dell'Unione della frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (10) La frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. dovrebbe essere inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. è autorizzata a essere immessa sul mercato dell'Unione.
La frutta a guscio secca di *Canarium indicum* L. è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.
2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
<p>«Frutta a guscio secca di <i>Canarium indicum</i> L. (Kenari) (Alimento tradizionale da un paese terzo)</p>	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi (g/100 g)</i>	<p>1. La denominazione dell'alimento tradizionale figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "noci Kenari (<i>Canarium indicum</i>) secche".</p> <p>2. L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti frutta a guscio secca di <i>Canarium indicum</i> L. deve recare l'indicazione secondo cui tale frutta a guscio può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note alle nocciole, agli anacardi e ai pistacchi. Tale indicazione deve figurare accanto all'elenco degli ingredienti o, in mancanza di tale elenco, accanto al nome dell'alimento.»;</p>	
	Non specificato			

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
<p>«Frutta a guscio secca di <i>Canarium indicum</i> L. (Kenari) (Alimento tradizionale da un paese terzo)</p>	<p>Descrizione/definizione L'alimento tradizionale è costituito dalle noci Kenari secche trasformate. Il termine "noci Kenari" fa riferimento alle mandorle dell'omonimo frutto maturo, nome scientifico <i>Canarium indicum</i> L. (o <i>Canarium amboinense</i> Hochr.; famiglia: Burseracee).</p> <p>Composizione Ceneri: ≤ 5 (g/100 g) Umidità: ≤ 6 (g/100 g) Proteine: 12,8 - 14,4 g/100 g Carboidrati: 11,0 - 16,4 g/100 g Grassi: 59,3 - 66,3 g/100 g Fibre alimentari: 4,4 - 9,8 g/100 g</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio aerobico in piastra: ≤ 5,0 × 10³ CFU/g Coliformi: < 3 MPN/g E. coli: < 3 MPN/g Lieviti e muffe: < 10 CFU/g <i>Salmonella</i>: assente in 25 g <i>Staphylococcus aureus</i> (assente/25 g) <i>Listeria monocytogenes</i> (assente/25 g) <i>Aflatossine</i> Aflatossine B1: ≤ 2 mcg/kg Aflatossine (somma di B1, B2, G1 e G2): ≤ 4 mcg/kg <i>Diossine e PCB diossina-simili</i> Somma di diossine: ≤ 0,75 pg/g di grassi Somma di diossine e PCB diossina-simili: ≤ 1,5 pg/g di grassi <i>Metalli pesanti</i> Cadmio (Cd): ≤ 0,02 mg/kg Piombo (Pb): ≤ 0,07 mg/kg CFU: unità formanti colonie».</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/668 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Kemin Europa N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere del 29 giugno 2022 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 non ha un'incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Per quanto riguarda le specie bersaglio, l'Autorità ha concluso che l'additivo è sicuro e può essere efficace per le galline ovaiole quando è aggiunto ai mangimi a 45 000 U/kg e che le conclusioni sulle galline ovaiole possono essere estese a tutte le specie avicole per la produzione di uova.
- (5) L'Autorità ha concluso che tale additivo non è irritante per gli occhi e la pelle, ma è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie.
- (6) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* ATCC PTA-127053 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2022; 20(7):7439.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a36	Kemin Europa N.V.	Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8)	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> ATCC PTA-127053 con un'attività minima di: 3 000 000 U ⁽¹⁾/g Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo-1,4-beta-xilanasasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> ATCC PTA-127053 <i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per la determinazione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasasi su un substrato di xilano di faggio. Per la determinazione dell'endo-1,4-beta-xilanasasi nelle premiscele e nei mangimi composti: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasasi su un substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	Tutte le specie avicole per la produzione di uova	—	45 000 U	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.</p>	13.4.2033

⁽¹⁾ 1 U (unità) è la quantità di enzima che libera 0,0067 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto per grammo di prodotto enzimatico a 50 °C e a pH 5,3.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/669 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2023

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: BioResource International, Inc. rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso e a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nel parere del 29 giugno 2022 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali per quanto riguarda le specie bersaglio; sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori al preparato per inalazione è molto probabile, che il preparato è un sensibilizzante delle vie respiratorie e che presenta un potenziale di irritazione oculare. Non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea del preparato.
- (5) L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace per tutte le specie di pollame da ingrasso e per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 33574 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori di tale preparato.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2022;20(7):7428.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a35	BioResource International, Inc. rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting, S.L.U.	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> DSM 33574 con un'attività minima di: 150 000 XU ⁽¹⁾/g</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> (DSM 33574)</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per la determinazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico (DNS) basato sull'idrolisi enzimatica del substrato di xilano di faggio.</p>	Tutte le specie di pollame da ingrasso Tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione	—	10 000 XU	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo non deve essere utilizzato nelle premiscelate. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo deve essere utilizzato indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. 	13.4.2033

			Per la determinazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi nei mangimi composti: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato Xy1X6.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Un'unità XU è la quantità di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al secondo dallo xilano di faggio, a 50 °C e a pH 6,0.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/670 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2023

che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 15 febbraio 2023 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Central Bank of Ireland (BCE/2023/1) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Nel 2016 la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha nominato Mazars quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020. Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/2018 ⁽²⁾, che ha prorogato il mandato di Mazars quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.
- (3) Il mandato di Mazars quale attuale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland termina con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2023.
- (4) La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha selezionato Grant Thornton Ireland quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2028 e 2029.
- (5) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Grant Thornton Ireland quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2028 e 2029.
- (6) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 66 del 23.2.2023, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/2018 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland (GU L 413 del 19.11.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si accetta la nomina di Grant Thornton Ireland quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

DECISIONE (UE) 2023/671 DEL CONSIGLIO**del 21 marzo 2023****che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione del 4 marzo 2022, dinanzi all'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a seguito dell'invasione russa del paese, il Consiglio ha adottato con voto unanime la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 ⁽¹⁾, che accerta l'esistenza di tale afflusso massiccio di persone e offre loro protezione.
- (2) In tale riunione del Consiglio è stata rilasciata una dichiarazione, a sostegno degli Stati membri che costituiscono i principali punti di ingresso verso l'Unione dall'Ucraina per l'afflusso massiccio di sfollati che fuggono dalla guerra di aggressione della Russia, che promuove la necessità di equilibrio degli sforzi tra tutti gli Stati membri nel ricevere tali persone.
- (3) Gli Stati membri hanno inoltre convenuto, in tale dichiarazione, di non applicare, per le persone nell'Unione che fuggono dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina, le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽²⁾ relative alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro e si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri interessati su base bilaterale.
- (4) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di registrare a livello nazionale i dati personali delle persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio. Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 1, della stessa prevede che, ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, gli Stati membri devono adottare, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
- (5) È nell'interesse degli Stati membri scambiare informazioni con i paesi terzi che fanno parte dello spazio Schengen. La Svizzera, che al 25 ottobre 2022 contava un numero complessivo di 65 953 registrazioni di beneficiari di protezione temporanea nel suo territorio, si è dichiarata interessata a tale scambio. Poiché molti beneficiari di protezione temporanea nel territorio della Svizzera potrebbero aver precedentemente registrato i loro dati personali conformemente alla direttiva 2001/55/EC in uno Stato membro, agevolare gli scambi di tali dati può consentire agli Stati membri interessati di non fornire più, alle persone che non sono più sul loro territorio, l'assistenza necessaria correlata al diritto alla protezione temporanea.
- (6) Inoltre, è nell'interesse degli Stati membri garantire una certa stabilità e un equilibrio dei loro sforzi nel ricevere persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina e assicurare che il sistema non si presti ad abusi.
- (7) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e la Confederazione svizzera che stabilisca una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea,

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo che stabilisca una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea.

Articolo 2

La Commissione negozia le disposizioni dell'accordo in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio «Asilo» e conformemente alle direttive di negoziato riportate nell'addendum della presente decisione, fatte salve eventuali ulteriori direttive che il Consiglio impartisca in seguito alla Commissione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

DECISIONE (UE) 2023/672 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 10 marzo 2023****sulla delega del potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/5)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 12,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) ⁽³⁾, in particolare gli articoli 143, 144, 145 e 146,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal tale regolamento, può svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g) di tale regolamento.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la BCE, in qualità di autorità competente, adotta ogni anno una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale (*supervisory examination programme*, SEP) (di seguito, una «decisione SEP») che contiene, tra l'altro, il programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122 della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il SEP riguarda le ispezioni in loco aventi ad oggetto il rischio, i controlli dei rischi e la governance di un ente e le ispezioni in loco riguardanti valutazioni approfondite dei modelli interni utilizzati da un ente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, in particolare per quanto riguarda le metodologie, l'adeguatezza economica, i rischi, i controlli dei rischi e la governance.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

- (4) Una decisione SEP può essere modificata nel corso dell'anno per rispondere alle esigenze operative della BCE, ai cambiamenti della situazione dei soggetti vigilati o alle richieste dei soggetti vigilati, nonché per garantire l'efficace svolgimento delle ispezioni programmate. Le modifiche di una decisione SEP devono essere apportate per mezzo di una decisione adottata dalla BCE. Tale decisione di modifica può prevedere l'annullamento di ispezioni approvate, una modifica della portata delle ispezioni programmate o l'inclusione nel SEP di ulteriori ispezioni per tale dato anno. In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la decisione della BCE di effettuare un'ispezione in loco o un'indagine su modelli interni è notificata alla persona giuridica oggetto di ispezione prima dell'inizio dell'ispezione.
- (5) Al fine di agevolare il processo decisionale e consentire alla BCE di rispondere efficacemente ai cambiamenti nella situazione dei soggetti vigilati che incidano sullo svolgimento e sulla portata delle ispezioni programmate, è necessaria una decisione di delega in relazione all'adozione di tali decisioni che modificano le decisioni SEP. Tale decisione di delega dovrebbe prevedere casi in cui un'unica decisione delegata includa modifiche a più di un'ispezione programmata. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri può essere necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connotato a tutti i sistemi istituzionali ⁽⁵⁾.
- (6) La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
- (7) Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria ⁽⁶⁾. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della presente decisione.
- (8) La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
- (9) Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 13 *octies* della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea ⁽⁷⁾. Inoltre, la procedura di non obiezione dovrebbe essere utilizzata anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri a causa della complessità della valutazione o della delicatezza della questione, nonché qualora l'esito della pertinente valutazione incida direttamente su un'altra decisione e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.
- (10) Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/6 della Banca centrale europea ⁽⁸⁾. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie/Commissione (causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37) e sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Tralli/BCE (causa C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull'instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224 I del 13.7.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽⁸⁾ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «programma di revisione prudenziale» o «SEP» ha il medesimo significato di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
- 2) per «decisione SEP» si intende una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale;
- 3) per «ispezione in loco» si intende un'ispezione condotta presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 4) per «indagine su modelli interni» si intende un'ispezione in loco in relazione all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ ai fini dell'adozione di una decisione sui modelli interni;
- 5) per «ispezione» si intende un'ispezione in loco o un'indagine sui modelli interni;
- 6) per «decisione di vigilanza della BCE» si intende una decisione di vigilanza della BCE secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 7) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 8) per «soggetto vigilato meno significativo» si intende un soggetto vigilato meno significativo secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 9) per «persona giuridica oggetto di ispezione» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
 - a) un ente significativo;
 - b) un ente meno significativo nei confronti del quale la BCE ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento;
 - c) qualsiasi altra persona giuridica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 10) per «risorse dell'MVU» si intendono i membri del personale della BCE e delle autorità nazionali competenti che compongono il gruppo per le ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- 11) per «decisione relativa alle ispezioni in loco» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più ispezioni in loco programmate;
- 12) per «decisione relativa alle indagini sui modelli interni» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più indagini sui modelli interni programmate;
- 13) per «decisione di delega» si intende una decisione di delega secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
- 14) per «decisione delegata» si intende una decisione delegata secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
- 15) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e decisioni relative alle indagini sui modelli interni;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- 16) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 *octies* della decisione BCE/2004/2;
- 17) per «decisione negativa» si intende una decisione che estende la portata di un'ispezione in loco programmata o di un'indagine sui modelli interni programmata, a meno che tale decisione non sia adottata su richiesta del soggetto vigilato. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti del pertinente diritto dell'Unione e siano state convenute per iscritto; o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell'Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all'integrazione di uno o più di tali requisiti;
- 18) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato, può attirare l'attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; ovvero d) un'autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di istruzioni proposto.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'adozione di decisioni relative alle ispezioni in loco e di decisioni relative alle indagini sui modelli interni.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'adozione di decisioni di vigilanza della BCE a seguito dell'ispezione in loco e dell'indagine sui modelli interni.

Articolo 3

Delega delle decisioni relative alle ispezioni in loco e delle decisioni relative alle indagini sui modelli interni

1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni relative a:
 - a) ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
 - b) indagini su modelli interni ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica a:
 - a) all'adozione di decisioni della BCE;
 - b) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.
3. Una decisione relativa alle ispezioni in loco di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 4.
4. Una decisione relativa alle indagini sui modelli interni di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 5.

5. Le decisioni relative alle ispezioni in loco e le decisioni relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che siano adottate con procedura di non obiezione ovvero qualora la valutazione prudenziale di tali decisioni abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata secondo la procedura di non obiezione.

6. Le decisioni negative relative alle ispezioni in loco e le decisioni negative relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate con decisione delegata.

Articolo 4

Criteria per l'adozione di decisioni delegate relative alle ispezioni in loco

1. Le decisioni relative alle ispezioni in loco sono assunte con decisione delegata solo se appartengono a una o più delle seguenti categorie e se sono soddisfatti uno o più dei pertinenti criteri precisati per tale categoria.

- a) Decisioni che annullano ispezioni in loco programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora l'ispezione in loco programmata non possa essere condotta o ne sia venuta meno la funzione a causa di uno o più dei seguenti motivi: i) un cambiamento dell'organizzazione interna o dell'assetto proprietario della persona giuridica oggetto dell'ispezione che renda impossibile lo svolgimento dell'ispezione in loco; ii) la mancanza di preparazione all'ispezione in loco della persona giuridica oggetto di ispezione nel periodo di tempo programmato, in base alle dichiarazioni della persona giuridica oggetto di ispezione;
- b) decisioni che modificano la denominazione delle persone giuridiche incluse nell'ambito delle ispezioni in loco: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora la decisione specifica debba essere adottata a seguito della comunicazione alla BCE di a) un cambiamento dell'assetto proprietario di una persona giuridica oggetto di ispezione; ovvero b) un cambiamento della denominazione di una persona giuridica oggetto di ispezione;
- c) decisioni che riducono la portata delle ispezioni in loco programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora l'ispezione in loco programmata non possa essere condotta con la portata originariamente programmata per uno o più dei seguenti motivi: i) la mancanza di disponibilità di risorse dell'MVU per svolgere le ispezioni in loco; ii) un cambiamento dell'organizzazione interna o dell'assetto proprietario della persona giuridica oggetto di ispezione che renda impossibile lo svolgimento dell'ispezione in loco; iii) la mancanza di preparazione all'ispezione in loco della persona giuridica oggetto di ispezione nel periodo di tempo programmato, in base alle dichiarazioni della persona giuridica oggetto di ispezione;
- d) decisioni che rettificano errori materiali e altre inesattezze evidenti nella decisione SEP: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora le rettifiche non incidano sulla portata dell'ispezione in loco programmata.

2. I capi delle unità operative valutano l'opportunità di modificare la decisione SEP per le ispezioni in loco, tenendo conto della finalità di vigilanza dell'ispezione in loco, della necessità di uno svolgimento efficace ed efficiente delle ispezioni in loco, della disponibilità di risorse dell'MVU e di eventuali sviluppi pertinenti che incidano sulla persona giuridica oggetto di ispezione.

Articolo 5

Criteria per l'adozione di decisioni delegate relative alle indagini sui modelli interni

1. Le decisioni relative alle indagini sui modelli interni sono assunte con decisione delegata solo se appartengono a una o più delle seguenti categorie e se sono soddisfatti uno o più dei pertinenti criteri precisati per tale categoria.

- a) Decisioni che annullano indagini sui modelli interni programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata se la specifica decisione deve essere assunta in conformità a uno dei seguenti atti relativi alla persona giuridica oggetto di ispezione: i) la revoca di una domanda per l'uso iniziale o la modifica sostanziale o l'estensione di modelli interni (di seguito, una «domanda»); ii) la modifica di una domanda; iii) la richiesta di rinvio della decisione su una domanda, ovvero qualora l'indagine sui modelli interni non possa essere condotta a causa della mancata disponibilità di risorse dell'MVU per condurre l'indagine;

- b) decisioni che modificano la denominazione delle persone giuridiche incluse nell'ambito delle indagini sui modelli interni: tali decisioni sono adottate con decisione delegata se la decisione specifica deve essere adottata a seguito della comunicazione alla BCE di i) un cambiamento dell'assetto proprietario di una persona giuridica oggetto di ispezione; ovvero ii) un cambiamento della denominazione di una persona giuridica oggetto di ispezione;
- c) decisioni che modificano la portata delle indagini sui modelli interni programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata se la decisione specifica deve essere assunta in conformità alla revoca o alla modifica di una domanda della persona giuridica oggetto di ispezione;
- d) decisioni che rettificano errori materiali e altre inesattezze evidenti nella decisione SEP: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora le rettifiche non incidano sulla portata dell'indagine sui modelli interni programmata.
2. I capi delle unità operative valutano l'opportunità di modificare la decisione SEP per le indagini sui modelli interni tenendo conto della domanda presentata dalla persona giuridica oggetto di ispezione che ha dato avvio alle indagini, della necessità di uno svolgimento efficace ed efficiente delle indagini, della disponibilità di risorse dell'MVU e di eventuali sviluppi pertinenti che incidano sulla persona giuridica oggetto di ispezione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 marzo 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONE (UE) 2023/673 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 marzo 2023****che nomina i capi delle unità operative cui è delegata l'adozione di decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/6)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2023/672 della Banca centrale europea, del 10 marzo 2023, sulla delega del potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/5) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3

vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo.
- (5) Il presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegato il potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2023/672 (BCE/2023/5).

⁽¹⁾ GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2023, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

*Articolo 2***Decisioni delegate relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 3 della decisione (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) sono adottate dal direttore generale o dal vicedirettore generale della direzione generale Ispettorato e modelli interni.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, 14 marzo 2023

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 13 dicembre 2022)

Pagina 3, considerando 12:

anziché: «(12) Nell'interesse della certezza del diritto e della chiarezza per quanto riguarda l'assistenza finanziaria già concessa e l'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina per il 2023 (assistenza macrofinanziaria +) ⁽⁷⁾, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente a tale data.

⁽⁷⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.»

leggasi: «(12) Nell'interesse della certezza del diritto e della chiarezza per quanto riguarda l'assistenza finanziaria già concessa e l'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai programmi di assistenza finanziaria i cui atti di base entrano in vigore il 9 novembre 2022 o successivamente a tale data.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).».

Rettifica della adozione definitiva (UE, Euratom) 2023/278, del bilancio annuale dell'Unione europea per l'esercizio 2023

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 23 febbraio 2023)

Sezione X «Servizio europeo per l'azione esterna», «Spese», titolo 2 «Immobili, materiale e spese di funzionamento presso la sede centrale»:

- 1) pagine da 2021 a 2024, nella colonna «Linea di bilancio» della tabella, il termine «Stanziamenti dissociati» è sostituito da «Stanziamenti non dissociati», fatta eccezione per la voce 2 2 5 0 «Progetto pilota — Verso la creazione di un'accademia diplomatica europea»;
- 2) pagina 2040, alla voce 2 2 5 0 «Progetto pilota — Verso la creazione di un'accademia diplomatica europea»

anziché: «Cifre (Stanziamenti non dissociati)»

leggasi: «Cifre (Stanziamenti dissociati)».

Rettifica della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 del 21 settembre 2016)

Il termine «Dàesh» è sostituito da «Da'esh» in tutta la decisione, nella forma grammaticale opportuna.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT